

del diritto romano. Forse un saggio dell'attività della scuola, per il secolo X, si ha nella *Concordia de singulis causis*, che è un tentativo d'ordinamento sistematico delle leggi longobarde, falsamente attribuito a un Lupò e al secolo IX.

Certo è che la scuola ha una tradizione: le opere da essa uscite ricordano alcuni giuristi col titolo di *antiqui* ed anche di *antiquissimi*, sia perchè qualcuno può esser fatto risalire alla seconda metà del secolo X, sia anche perchè seguono un indirizzo dichiarato più antico; e a questi si contrappongono i *moderni*, spettanti alla metà del secolo XI, con direttive scientifiche nuove. Agli *antiqui* appartengono Sigifredo (991-1043), Bagelardo e soprattutto Bonifiglio (1014-1055), ed è loro tendenza di attenersi più rigorosamente al testo delle leggi, chiarite con semplici interpretazioni e confronti, attribuendo al diritto romano una importanza puramente sussidiaria e cercando di regola di interpretare il diritto longobardo col diritto longobardo. Invece i *moderni*, detti anche *valentes*, tra cui si può collocare Guglielmo (1014-1054), contemporaneo degli altri, e sopra tutti il celebre Lanfranco di Pavia (1005-1088), che ebbe risonanza di dotto giurista e novatore, fondò la scuola di Bec in Normandia e morì arcivescovo di Canterbury, si distinguono per una migliore cognizione delle leggi e per una più frequente applicazione del diritto romano. Tra gli *antiqui* e i *moderni*, potrebbe esser collocato Gualcosio (metà del sec. XI), che, per aver fatto posto nei testi alle leggi cadute in disuso ed anche per avervi aggiunto commenti propri, qualche volta confusi con le leggi, si guadagnò reputazione di falsario, onde, nella tradizione delle scuole, *legge gualcosina* valse quanto legge falsa, da respingere e da condannare.

Appunto da questa scuola uscirono i testi e le opere scientifiche più importanti di questo periodo, intorno al diritto longobardo. Si incomincia forse con la raccolta dei capitolari, già compilata nel 958, nota col